

Cresce l'indice di fiducia Migliorano le aspettative ma non per le costruzioni

La Provincia del 29 novembre 2022, parla Massimo Mortarotti vice-presidente di Api Lecco Sondrio.

Cresce l'indice di fiducia Migliorano le aspettative ma non per le costruzioni

Dati Istat

Nei servizi bene per gli ordini, il commercio punta sul Natale. Nel manifatturiero buone le attese sulla produzione

La ventata di ottimismo arrivata con i nuovi dati Istat che hanno registrato una ripresa, in novembre, del clima di fiducia fra imprese e consumatori, non ha convinto questi ultimi che sul Lario, per voce di Mara Merlo che li rappresenta in Camera di Commercio e in Federconsumatori Como, ieri sul settimanale della Provincia, Imprese&Lavoro, hanno considerato il dato un rimbalzo dopo mesi di flessione. Il fronte dei consumatori chiede interventi pubblici che potenzino quanto previsto nella Finanziaria a sostegno del potere d'acquisto.

Diverse fra loro, le impressioni raccolte invece fra le piccole aziende rispetto a dati Istat che segnalano la crescita dell'indice di fiducia da 104,7 di ottobre a 106,4 di novembre, un miglioramento che riguarda tutti i comparti: da 100,7 a 102,5 nel mani-

fatturiero, da 96 e 98,8 nei servizi da 109 a 112,2 nel commercio al dettaglio. Tranne che nelle costruzioni, dove l'indice cala da 157,5 a 151,9.

Nel manifatturiero tuttavia peggiorano i giudizi delle imprese sulla domanda e crescono le giacenze di prodotti finiti, ma migliorano le attese sulla produzione. Componenti tutte in peggioramento nelle costruzioni. Nei servizi migliorano gli ordini e nel commercio al dettaglio, crescono le attese sulle vendite.

«Fra le nostre imprese la fiducia non è mai calata, nemmeno nei momenti in cui le previsioni segnalavano allarme sui temi dell'energia e, certo, ciò preoccupava. Ci aspettavamo una fine d'anno in flessione ma stiamo vedendo che non è così. I nostri artigiani sono tutti più o meno indaffarati sulle commesse di lavoro e quindi confermano la fiducia sui prossimi mesi», afferma il presidente di Confindustria Imprese Lecco, Daniele Riva, che tuttavia sottolinea come fra gli artigiani più energivori rimanga pesante la questione delle bollette dell'energia.

«L'incertezza sull'energia non lascia tranquilli - aggiunge Riva - anche se i prezzi nelle ultime settimane sono un po' inflessione ma, comunque, lontanissimi dai valori di un anno e mezzo fa. Inoltre sul nostro manifatturiero si riflettono problemi dell'industria, fra cui la mancanza di chip e i ritardi negli approvvigionamenti. Le nostre aziende sono subfornitrici delle industrie e questi problemi a cascata ci investono».

Attese positive fra i commercianti in prossimità del Natale: «Visto che, nei dati Istat, l'aumento di fiducia nelle imprese corrisponde anche a una maggior fiducia dei consumatori, ci auguriamo che ciò persista anche nel periodo natalizio, mese importante per le nostre attività. Abbigliamento e calzature stanno soffrendo - afferma il direttore di Confindustria Lecco, Alberto Riva - ma ci aspettiamo una ripresa anche per loro in questo periodo. Nelle attività turistiche la fiducia è piuttosto solida, dato che il settore grazie al meteo ha prolungato la stagione fino a metà novembre». **M.Del.**



Daniele Riva, Confindustria Lecco



Alberto Riva, Confindustria Lecco



Massimo Mortarotti, Api Lecco Sondrio

C'è ottimismo nelle aziende In sofferenza le energivore

Le aspettative positive della produzione trainano il clima di fiducia fra le imprese del manifatturiero, ma con differenze a seconda delle dimensioni delle aziende e da quanto sono consumatrici di energia per i processi produttivi.

Lo afferma Massimo Mortarotti, vicepresidente di Api Lecco e Sondrio e patron di Dispo-tech, azienda di Gordona che con 78 dipendenti, progetta e produce articoli monouso per il medicale venduti al 50% in Italia e per l'altra metà in 63 mercati nel mondo. È inoltre di Dispo-tech l'invenzione del sacco gelo,

il ghiaccio istantaneo monouso, core business aziendale.

«Fra gli imprenditori lecchesi - afferma Mortarotti - c'è chi riferisce di andare molto bene, con ordini di una certa entità per il 2023 e ovviamente sono contenti. Altri molto legati all'energia, ad esempio le fonderie, hanno grossi problemi in quanto avrebbero ordinato in quantità ma non hanno avuto l'incremento dei prezzi dovuto dovuto aggiornare parecchio i listini ritrovandosi anche con ordini non confermati. La fiducia sui prossimi mesi dunque è subordinata al tipo di produzione in relazione alle difficoltà di

approvvigionamento e a quanto un'azienda è energivora».

L'imprenditore spiega che per la sua azienda gli ordini ora coprono il 2023, in linea con l'anno scorso, e che essendo comunque in un settore in cui i rincari di materiali per la produzione si sono fatti sentire è stato inevitabile il trasferimento di maggiori costi sui clienti, che hanno accettato: «Per quanto ci riguarda confermiamo una certa ripresa di fiducia e ovviamente contiamo che sul 2023 i prezzi dell'energia calino. Per le materie prime - conclude Mortarotti - per ora non abbiamo avuto riduzione di prezzo ma alcuni nostri fornitori ci stanno dicendo che gradualmente ci sarà un miglioramento. Bisogna seguire tante variabili e avere pazienza». **M.Del.**

[Download](#)

Pnrr, opere e fondi Le infrastrutture il tema più

critico

La Provincia del 30 novembre 2022, servizio sul protocollo di intesa firmato anche da Api Lecco Sondrio.

Economia

ECONOMIALECCO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0341 599064

ECONOMIASONDRIO@LAPROVINCIA.IT
Tel. 0342 211277

Pnrr, opere e fondi Le infrastrutture il tema più critico

Progetti. Istituito il tavolo per monitorare i 45 milioni in arrivo sul territorio, un importo mai visto prima Agostoni: «La viabilità sta soffocando le aziende»

LECCO

CHRISTIAN DOZIO

Cisono il nuovo lungolago e la riqualificazione della Piccola, Villa Manzoni, il Teatro della Società e diverse scuole, ma su tutto aleggia inevitabilmente lo spettro della viabilità e delle infrastrutture. Ieri pomeriggio, a Palazzo Bovara ha tenuto banco la firma del protocollo d'intesa per l'istituzione di un tavolo volto a monitorare l'impiego delle risorse attuative che arriveranno a Lecco nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

I primi punti concreti

Si tratta di un importo enorme, per il nostro territorio: ben 45 milioni di euro, una cifra, come hanno ricordato il sindaco Mauro Gattinoni e il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Plinio Agostoni, che Lecco non ha mai avuto disponibilità in un lasso di tempo così breve.

L'accordo, che ha fissato già i primi punti concreti con il focus sui progetti che verranno portati avanti, ha di fatto gettato le basi perché Lecco torni a fare sistema, come si auspica da tempo.

«Oggi - ha introdotto Gattinoni - abbiamo iniziato a scambiare le prime informazioni sugli interventi che sono stati finanziati sul nostro territorio e che si implementeranno nei prossimi anni con tempi e modi previsti dal Pnrr. L'auspicio è

che questo momento di confronto possa diventare un appuntamento fisso, per far crescere la città e la provincia attraverso i progetti in cantiere».

«Con questa intesa - ha affermato Diego Riva, segretario generale della Cgil Lecco a nome dei sindacati - costruiamo una squadra che possa governare al meglio le risorse del Pnrr, provando a mettere a terra alcuni concetti di cui parliamo da tempo: comunità, prossimità, sostenibilità, recuperando quelle disuguaglianze che abbiamo anche nel Lecchese».

Il presidente degli industriali Plinio Agostoni, in rappresentanza delle associazioni datoriali, ha posto l'accento sull'aspetto concreto del tavolo, chiamato a monitorare la gestione di una «quantità di risorse mai viste prima a Lecco e che, secondo le prescrizioni del Pnrr, dovranno essere investite in tempi molto brevi. La sfida è di quelle impegnative, per cui sarà importante affrontarla secondo un approccio sistemico che coinvolga tutta la comunità nella figura dei suoi rappresentanti istituzionali».

■ «La sfida è impegnativa, bisogna affrontarla con un approccio sistemico»

li, datoriali e sindacali. Questo spirito sistemico deve diventare il modo normale in cui gestire temi tanto rilevanti come questo, che nel complesso potrà cambiare il volto a Lecco».

Fronte comune

Serviranno persone e competenze, ha aggiunto, ma bisognerà porre la necessaria attenzione anche al tema delle infrastrutture.

«Quello della viabilità è il tema più critico di tutto il territorio. È fondamentale che tutti gli stakeholder facciano fronte comune per riuscire ad attuare una pressione vincente sugli organi centrali, al fine di ottenere una risposta concreta. Perché le condizioni delle nostre infrastrutture stanno soffocando le nostre aziende: potenzialmente la nostra economia potrebbe crescere e svilupparsi in modo molto più forte, se non incontrasse questi ostacoli».

Sempre a proposito di viabilità, il primo cittadino - pur ricordando che capofila sul tema è la Provincia - ha spiegato che nel giro di qualche settimana Anas dovrebbe presentare il nuovo progetto definitivo della variante alla Lecco-Bergamo. «Anas ha ritenuto di aggiornare l'opera e sta mettendo a punto un progetto suo, il cui definitivo, sia pure con un po' di ritardo, dovrebbe arrivare a Villa Locatelli a breve».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La presentazione del protocollo d'intesa per il monitoraggio delle risorse del Pnrr MENEGAZZO



Plinio Agostoni (Confindustria) e il sindaco Mauro Gattinoni



Diego Riva (Cgil Lecco)

Il documento

Le firme sul protocollo Trasversali

A sottoscrivere il protocollo d'intesa sono state, insieme al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, che ha partecipato all'istituzione del tavolo insieme a una parte della sua giunta, tutte le associazioni

datoriali e le organizzazioni sindacali. Presenti per Confindustria Lecco e Sondrio il presidente Plinio Agostoni e il segretario generale Giulio Sirtori, per Api Lecco Sondrio il presidente Enrico Vavassori e il direttore Marco Piazza, per Confartigianato Imprese Lecco il presidente Daniele Riva e il vice segretario generale Mattilde Petracca, per Concommercio Lecco il presidente Antonio Peccati e il direttore Alberto Riva, il presidente di Confesercenti Lecco Lionello

Bazzi, i segretari generali della Cgil di Lecco Diego Riva e della Cisl Monza Brianza Lecco Mirco Scaccabarozzi, il sub-commissario della Uil del Lario Giuseppe Incontra, per Ance Lecco e Sondrio il direttore Paolo Cavallier, per Cna Lario Brianza la presidente dell'Area territoriale di Lecco Giovanna Picariello. Una rappresentanza estesa, a significare come il territorio sia intenzionato a fare squadra in una partita importante per il futuro dell'intera provincia. CDZ

I cantieri in partenza tra il 2023 e il 2026 Lungolago, scuole, musei, mobilità green

Oltre 45 milioni di euro per realizzare interventi che cambieranno il volto della città, ma non soltanto. A margine della firma, sono stati presentati gli interventi che verranno realizzati con contributi diversi.

Si parte dal recupero delle stecche della Piccola, un investimento di poco più di 4 milioni, due dei quali coperti dal Pnrr (il resto dal Comune), proseguendo con il lungolago, per il quale il Piano Nazionale mette-

rà a disposizione 6,7 milioni di euro su un quadro complessivo di 14 milioni (1 arriverà dalla Regione per la ciclabile). L'elenco riporta anche opere legate agli istituti scolastici, dalla nuova area sportiva nelle aree esterne degli istituti Bertacchi e Bovara (Pnrr) a Villa Manzoni, dove il primo lotto della riqualificazione del piano nobile della struttura, con ampliamento del museo manzoniano e nuova im-

piantistica, sarà coperto quasi interamente dalle risorse Ue (2,5 milioni sui 2,625 totali).

Da rilevare che nel complesso comunque si parla di tre lotti per 54 milioni. Importante anche la voce relativa alla mobilità, che comporterà la riqualificazione del parco mezzi di Linee Lecco, nuove infrastrutture e mezzi di ricarica: il Pnrr finanzia l'acquisto di 8 bus elettrici, con oltre 5,6 milioni.

«Accezione del progetto del

lungolago, tutti gli altri sono elaborati realizzati negli ultimi due anni - ha precisato il sindaco Gattinoni - La condivisione generale di informazioni e obiettivi permetterà anche di puntare su una maggiore sopportazione da parte dei cittadini, che tra il 2023 e il 2026 vedranno partire tutti questi cantieri. Accanto ai quali ci sono tantissime risorse anche per il sociale, dagli anziani ai disabili al tema della prima



La firma di Antonio Peccati presidente di Concommercio Lecco

Alta tecnologia, le risorse pmi sempre più smart: “Richieste in aumento”

La Provincia del 30 novembre 2022, parla Gianluca Mustillo di Apitech sul credito di imposta 4.0 per beni strumentali.

Alta tecnologia, le risorse Pmi sempre più smart «Richieste in aumento»

Opportunità

Si chiuderà a fine anno la possibilità di ottenere il contributo in credito d'imposta al 40%

Scade fra un mese la possibilità per le pmi di ottenere il contributo in credito d'imposta al 40% per l'acquisto di beni strumentali materiali ad alta tecnologia, altrimenti da gennaio 2023 si scende al 20%.

Per farcela entro fine anno (e in relazione a investimenti complessivi entro i 2,5 milioni di euro per azienda) l'ordine deve risultare accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022, con versamento di acconto fatturato pari ad almeno il 20% del costo dell'investimento. L'investimento andrà completato entro giugno 2023. Le imprese contano anche sulla possibilità di una proroga, dati i ritardi di consegna per le difficoltà che da mesi affliggono i mercati, ma per ora, non c'è aria di proroga.

Il beneficio aumenta se gli investimenti riguardano i beni immateriali quali software spe-

cialistici per controlli e gestione avanzata dei cicli produttivi: le scadenze non cambiano, quindi l'ordine va fatto entro il 31 dicembre per un contributo sotto forma di credito d'imposta che in questo caso è del 50% dei costi (per un massimo di un milione di euro) se il sistema è messo in funzione entro giugno 2023.

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla transizione tecnologica e digitale della produzione è lo scopo delle due misure che vedono tuttavia calare il peso del contributo con l'aumentare del valore dell'investimento. Se il macchinario costa fra i 2,5 e i 10 milioni di euro il credito d'imposta scende al 20%, e scendo ulteriormente al 10% per se il bene vale fra i 10 e i 20 milioni.

«Sui beni strumentali c'è un décalage del contributo e l'anno prossimo le aliquote scenderanno. Perciò - afferma Gianluca Mustillo dello staff di Apitech - Api Lecco e Sondrio - è importante bloccare l'incentivo. Resta tuttavia il problema per

cui diversi produttori non riescono a garantire puntualità di consegna, col rischio che anche con una nuova macchina ordinata oggi e con acconto pagato, la consegna non arrivi entro i 30 giorni e si perda il beneficio al 40% cadendo in quello dimezzato dall'1 gennaio. Tuttavia ciò non frena gli imprenditori: è un po' una scommessa che, da ciò che vediamo nelle richieste di affiancamento che riceviamo in Apitech, le imprese decidono di giocare, salvo accettare nella peggiore delle ipotesi l'aliquota più penalizzante».

In Apitech, che dà consulenza per la digitalizzazione dei processi produttivi, è vivace la richiesta delle imprese nelle domande di contributi per investimenti in alta tecnologia: «Le aziende - conclude Mustillo - hanno capito che la componente digitale aiuta anche a tenere traccia delle componenti energia e sostenibilità. La digitalizzazione sta iniziando a essere percepita anche dalle piccole e medie imprese come strumento complessivo di controllo della fabbrica». **M.DeL.**



L'innovazione anche come strumento per tracciare i consumi



Gianluca Mustillo, Apitech

Come funziona la Nuova Sabatini

«Eccellente strumento per finanziare investimenti»

«La Nuova Sabatini continua a essere un eccellente strumento per finanziare gli investimenti aziendali in beni strumentali, tanto più che essendo abbinabile alla possibilità di avere, entro fine anno, il credito d'imposta al 40% per investimenti sostenibili in versione 4.0 si potenzia il beneficio su entrambi i fronti». Lo affermano gli esperti di Innotec, la società lechese specializzata in bandi pubblici, a proposito della possibilità ancora aperta di accedere a uno dei benefici più apprezzati dalle imprese manifatturiere locali. La legge Sabatini, nelle sue numerose versioni fino alla misura Beni Strumentali, negli anni ha permesso alle pmi di realizzare importanti rinnovi degli impianti produttivi grazie a un sistema che permette di ottenere l'intera copertura finanziaria attraverso finanziamento bancario o tramite leasing, in aggiunta a un contributo ministeriale a fondo perso che viene erogato all'azienda una volta effettuato l'investimento per un valore pari a circa il 10% dei

costi. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software a uso produttivo in ogni settore d'impresa, agricoltura e pesca inclusi. Non ammesse le attività finanziarie e assicurative. Per ogni impresa il massimale di finanziamento è di 4 milioni. Per non incorrere in una risposta di inammissibilità, raccomanda Innotec «è importante che la domanda che perviene al ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite banca sia perfezionata prima che sia emesso l'ordine al fornitore». Il finanziamento può essere assistito dal Fondo di garanzia per le pmi fino all'80% del valore. **MDEL**

[Download](#)

Corso “CSR – Responsabilità

sociale delle imprese”: iscrizioni entro il 5 dicembre 2022

Nell’ambito delle attività di supporto alle imprese si segnala che la **Camera di Commercio Como-Lecco** promuove il corso “CSR – Responsabilità sociale delle imprese” (120 ore). Si allega breve presentazione.

Le imprese con sede operativa e/o legale in provincia di Como e Lecco possono richiedere un contributo a fondo perduto di euro 2.500,00 euro (pari a metà della quota di adesione) per partecipare al corso.

Le domande di partecipazione possono essere presentate **entro il 5 dicembre 2022**, seguendo le istruzioni del [sito camerale](#).

Si allega il calendario del corso CSR 2023. Si sottolinea che chi non volesse partecipare all’intero corso potrebbe partecipare ad alcuni dei moduli tematici, come da indicazioni sul sito del [Progetto Smart](#).

Invitiamo chi volesse partecipare a mettersi anche in contatto con la dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it per eventuale supporto.

(SN/am)

[6345_N.L._cc_-_Bando_camerale_CORSO_CSR_2023_presentazione.pdf](#)
[Download](#)

[6347_N.L._cc_-_Bando_camerale_CORSO_CSR_2023_calendario_2023.pdf](#)
[Download](#)

Crediti d'imposta energetici: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Publicata la **circolare 29 novembre 2022**, n. 36/E , avente ad oggetto "Crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater)".

Riportiamo in allegato i chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria in sintesi.

(RP/ms)

[6350_all.CREDITI_IMPOSTA_ENERGETICI_NUOVI_CHIARIMENTI_DALLAGENZIA.pdf](#)
[Download](#)

Autodichiarazione "Aiuti Stato Covid": entro il 31 gennaio 2023

Il termine per la presentazione dell'autodichiarazione "Aiuti di Stato Covid" slitta ufficialmente al **31 gennaio 2023**.

La proroga last second – considerato che la scadenza dell'adempimento era fissata per il 30 novembre 2022 – è stata disposta dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 439400 pubblicato il 29 novembre.

L'autodichiarazione, disciplinata dal Dm 11 dicembre 2021,

doveva essere inizialmente presentata entro il termine del 30 giugno 2022, termine poi prorogato al **30 novembre 2022** con il provv. Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2022 n. 233822.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che alcuni professionisti incaricati di trasmettere, entro la scadenza del 30 novembre 2022, le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti, hanno riscontrato **difficoltà** di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato (**RNA**), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni (come peraltro segnalato nel comunicato stampa CNDCEC del 26 novembre 2022).

Pertanto, per garantire all'utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento viene disposta la **modifica** dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022.

In sostanza, sono stati quindi concessi due mesi in più per tale adempimento (*cf.* anche comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022).

Inoltre, con il medesimo provvedimento è stata disposta anche la proroga del termine per il **riversamento** degli importi eccedenti i limiti dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, termine definito al punto 1.5 del citato provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438.

In particolare, viene ora previsto che gli importi eccedenti i limiti dei massimali debbano essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il **31 gennaio 2023**, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.

Al riguardo, si segnala altresì che l'Agenzia delle Entrate ha **aggiornato** le FAQ relative all'autodichiarazione aiuti di stato covid, inserendo una nuova FAQ intitolata "Calcolo interessi da recupero – NEW".

Posto che il regime ombrello consente di restituire l'ammontare dell'aiuto eccedente l'importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli **interessi da recupero**, gli stessi vanno calcolati, come chiarito nelle istruzioni all'autodichiarazione, sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Viene quindi osservato dall'istante che il metodo di calcolo è **estremamente complesso** e pertanto sarebbe opportuno che l'Amministrazione fiscale affiancasse alle istruzioni delle regole quanto più chiare ed esplicative, per limitare il più possibile errori da parte del soggetto che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.

Viene altresì chiesto se gli interessi da recupero debbano essere considerati essi stessi un ulteriore aiuto, con la conseguenza che gli stessi possano essere oggetto di riversamento.

L'Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), conferma anzitutto che gli interessi c.d. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti **unionale**, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell'ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di stato covid, ad

avviso dell'Agencia si deve tener conto del tempo che va dalla **fruizione/messa a disposizione** dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla **Sezione 3.12**, l'Agencia afferma inoltre che gli interessi da recupero devono essere calcolati:

- per gli aiuti fruiti prima dell'entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
- per gli aiuti fruiti dopo l'entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

(MF/ms)

Autovetture ad esclusivo utilizzo aziendale: chiarimenti sul trattamento fiscale

Con la "Risposta 7 novembre 2022, n. 553/E", l'Agencia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di deducibilità fiscale dei costi afferenti alle autovetture ad uso esclusivo aziendale.

In concreto, una società che utilizza vetture per scopi aziendali, dotate di particolari attrezzature senza le quali

non potrebbe esercitare la propria attività, può dedurre integralmente le spese sostenute per tali mezzi (Risposta Agenzia delle Entrate 7 novembre 2022, n. 553/E).

In allegato, in sintesi, la posizione del Fisco e della Giurisprudenza sulle autovetture a utilizzo esclusivo aziendale.

(MF/ms)

[6354_N.L.44_-](#)

[_2022_ALL_SINTESI_TRATTAMENTO_FISCALE_AUTOVETTURE_AD_UTILIZZO_ESCLUSIVO_AZIENDALE.pdf](#)

[Download](#)

Imu 2022: in scadenza la seconda rata

Il 16 dicembre 2022 scade il termine per il versamento della seconda rata Imu per l'anno d'imposta 2022.

Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili. Il **possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta**, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2022.

Il versamento dell'Imu può avvenire alternativamente, mediante:

- il **modello F24**;
- apposito **bollettino di c/c postale**;
- la **piattaforma PagoPA**, di cui all'art. 5 del Codice

dell'amministrazione digitale (Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di **esenzione** IMU:

1. l'**esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, finché non viene modificata la destinazione e a condizione che non siano locati (**beni merce**);
2. l'**esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse**, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.

La dichiarazione IMU

Entro il **31 dicembre 2022** dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all'anno 2021, la dichiarazione IMU 2022 (la scadenza dovrebbe slittare al 2 gennaio 2023, in quanto il 31 dicembre cade di sabato).

Con il D.Dir. 29 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2022, n. 184, è stato approvato il **nuovo modello di dichiarazione**, insieme alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

L'art. 35, comma 4, del Dl 21 giugno 2022, n. 73, cosiddetto "Semplificazioni", ha spostato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per l'invio della dichiarazione IMU relativa al 2021.

Sono valide le dichiarazioni già presentate per l'anno 2021 utilizzando il precedente modello dichiarativo, purché i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti con il nuovo modello dichiarativo.

Anche nel nuovo modello di dichiarazione, in merito all'obbligo di presentazione è stabilito che la dichiarazione:

- va presentata solo con riferimento all'anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le nuove esenzioni IMU

A partire dall'anno 2022 i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce")**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Per tali ipotesi vi è l'**obbligo di presentare, per il 2022, la dichiarazione sia in caso di acquisto sia di perdita della qualifica di immobile merce.**

Si segnala inoltre che, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, per la **qualifica dell'immobile quale abitazione principale ai fini IMU:**

- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell'IMU per l'abitazione principale.

Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

È **consigliato** anche in questo caso **presentare la dichiarazione IMU con riferimento all'immobile esente.**

(MF/ms)

Lettere di intento per il 2023

I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'Iva, sono tenuti a redigere la dichiarazione d'intento, conformemente al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (prov. n. 96911/2020).

La **lettera d'intento** dovrà quindi essere trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l'indicazione del protocollo di ricezione.

La compilazione della dichiarazione d'intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del **plafond disponibile**.

In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l'anno di riferimento (es. 2023) e, come detto, l'importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell'Iva.

È ammessa l'indicazione di un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno verso quel fornitore o all'importazione (cfr. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di **più fornitori** per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.

Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, le lettere d'intento sono accettate anche se l'ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (cfr. risposte Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Dovrebbe, comunque, essere possibile **rettificare in diminuzione**, senza particolari formalità, l'importo del plafond indicato nella lettera di intento, trattandosi di una facoltà dell'esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità Iva.

Le medesime argomentazioni possono considerarsi valedoli nel caso di una successiva revoca della dichiarazione d'intento già trasmessa per via telematica (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).

È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell'intenzione di **ridurre l'ammontare** della dichiarazione d'intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all'esportatore abituale di provare l'esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. email o PEC), al fine di prevenire contestazioni in merito al mancato addebito dell'Iva.

Nel caso, invece, l'esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva per un

importo **superiore** a quello indicato nella dichiarazione d'intento, è necessario produrne una nuova ove indicare l'ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare dal fornitore senza versamento dell'imposta (*cf.* interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Per i fornitori obbligo di utilizzare il formato XML

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per emettere la **fattura elettronica** nei confronti degli esportatori abituali ex art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72, i fornitori devono utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021, la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 "Natura", il codice specifico N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento".

In merito al blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali", per ogni lettera d'intento, occorre **indicare**:

- la dicitura "INTENTO", nel campo 2.2.1.16.1;
- il protocollo di ricezione della lettera d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/", nel campo 2.2.1.16.2;
- la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nel campo 2.2.1.16.4.

(MF/ms)

Fatture di fine 2022:

attenzione alla detrazione IVA

Come noto, l'art. 2, Dl. n. 50/2017, in merito alle fatture di acquisto e bollette doganali emesse a decorrere 1° gennaio 2017, ha previsto una sensibile riduzione dell'arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi.

La "novità" legislativa impone (si veda l'art. 19 del Dpr. n. 633/1972), infatti, la detraibilità delle fatture ricevute al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di esigibilità dell'imposta e con riferimento al medesimo anno.

Risulta, poi, possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (sia analogiche che elettroniche) ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, tenendo comunque presente che tale possibilità torna applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'art. 6 del Dpr n. 633/1972. Quindi, tale principio non si applica per le fatture a cavallo d'anno.

Premessa

Allo scopo di garantire la **neutralità** dell'Iva per gli operatori economici, è riconosciuto il diritto di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti e le importazioni dall'imposta dovuta in relazione alle operazioni attive effettuate nel medesimo periodo (**liquidazione periodica**) ai sensi dell'art. 19 del Dpr n. 633/1972.

Al riguardo risulta opportuno ricordare che l'art. 2, Dl n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), in vigore dal 24 aprile 2017, ha imposto una **riduzione dell'arco temporale** entro cui può essere fatta valere la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto di beni e servizi.

Ne discende che la detraibilità dell'Iva delle fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 può avvenire **al più tardi entro il termine di presentazione** della dichiarazione annuale relativa all'anno di esigibilità dell'imposta e con riferimento al medesimo anno.

Il citato Decreto Legge è intervenuto, altresì, sull'art. 25, comma 1, del Dpr n. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri Iva delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere **annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Detrazione IVA: le regole generali

Come scritto in precedenza, l'art. 2 della Manovra correttiva, modificando gli artt. 19 e 25 del Dpr n. 633/1972, ha posto dei limiti temporali per il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, documentati da fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato **fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all'anno in cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta.**

Va da sé che il "nuovo" termine, soprattutto considerando che a regime la **dichiarazione annuale va presentata entro il 30 aprile** successivo all'anno di riferimento, riduce sensibilmente l'arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi.

Tale limitazione del periodo entro cui esercitare il diritto alla detrazione del tributo potrebbe costare molto cara alle imprese e ai professionisti. In molti casi gli operatori potrebbero rimanere incisi dal tributo e l'imposta sul valore aggiunto trasformarsi in un **costo non neutrale.**

Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017

<p>Formulazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972</p>	<p>Ai sensi del riformulato art. 19 del Dpr n. 633/1972, dal 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione dell'IVA, per le fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</p>
<p>Formulazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972</p>	<p>Con la modifica dell'art. 25 del Dpr n. 633/1972 viene, ora, stabilito, per i documenti emessi dal 1° gennaio 2017, che le fatture IVA di acquisto (ovvero bollette doganali) devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.</p> <p>Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall'allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l'art. 14 del Dl n. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell'IVA. In particolare, è stato previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione IVA) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".</p>

Ciò premesso l'Agenzia delle Entrate con la circolare n.

1/E/2018, in tema di “nuova” detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2018, ha chiarito che, a norma dell’art. 25 del Dpr n. 633/1972, è possibile **annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa**, ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che, ad esempio, se la fattura la cui imposta è divenuta **esigibile nel 2022**:

- è stata **ricevuta ed annotata nel 2022**, tale fattura concorre secondo le modalità ordinarie alla relativa liquidazione di periodo, ed alla dichiarazione IVA annuale (si tratta delle consuete modalità di contabilizzazione ed esposizione nei dichiarativi);
- è stata **altrettanto ricevuta nel 2022, ma non è stata annotata in tale anno**, per poter far valere la detrazione della relativa imposta, la suddetta fattura dovrà essere annotata sul registro acquisti entro il termine per la dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile 2023. Non solo, l’annotazione dovrà avvenire utilizzando un sezionale, o comunque una metodologia atta a rendere la fattura stessa riconoscibile da quelle “correnti” del 2023.

Questo perché l’IVA relativa a tale fattura seguirà un percorso particolare: non dovrà essere considerata nella liquidazione del periodo 2023 nella quale viene annotata, e dovrà invece essere ricompresa nel **quadro VF** (quadro acquisti) della Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022).

Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2022 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.

Inoltre, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2022 è **stata ricevuta nel 2023**, la stessa seguirà le **tempistiche di annotazione delle fatture datate 2022**.

Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2022 (ovvero 30 aprile 2023).

L'IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2022 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2023 riferimento 2022, secondo le regole descritte in precedenza. Va da sé che:

- **se l'annotazione avviene entro il 31 dicembre 2022** seguirà la **strada ordinaria**,
- **se invece l'annotazione avverrà tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 aprile 2023** dovrà essere annotata nell'apposito sezionale delle fatture che vanno a confluire nella **dichiarazione IVA dell'anno precedente**.

Tenendo comunque presente che la **detraibilità** dell'IVA dovrà seguire comunque le condizioni previste nell'anno in cui si è verificata l'**esigibilità**.

La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l'IVA presentando una **dichiarazione integrativa** a favore, ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l'applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a **regolarizzare la fattura**.

Fatture a cavallo d'anno: le possibili ricadute ai fini della detrazione IVA

Come scritto in precedenza, **dal 24 ottobre 2018** (a seguito dell'art. 14 del D.L. n. 119/2018) è possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La disposizione è applicabile **esclusivamente per le fatture**

ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'[art. 6](#) del D.P.R. n. 633/1972, e non per quelle a cavallo d'anno.

Ciò premesso, per le fatture di fin anno (o a cavallo d'anno) risulta necessario individuare la **data** di ricezione della fattura. Sul punto si ricorda che:

- **fattura elettronica:** la data di ricevimento è certificata dall'esito di ricezione SdI;
- **fattura cartacea:** minimi, forfettari, ecc. (è sufficiente provare la ricezione del documento tramite la "corretta tenuta dalla contabilità" – si veda circolare n. 1/E/2018).

In base a quanto sopra di seguito si riportano le possibili ricadute operative

Fattura del fornitore: data di emissione	Data di ricezione della fattura da parte del cliente	Registrazione ai fini IVA	Limite temporale per la detrazione IVA
Dicembre 2022	Dicembre 2022 (da registrare entro il 30 aprile 2023 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2023 – anno d'imposta 2022)	Entro dicembre 2022	Liquidazione IVA di dicembre 2022 (16 gennaio 2023)
		Gennaio-aprile 2023	Nella dichiarazione IVA 2023 (anno d'imposta 2022) e annotazione separata nel registro IVA acquisti
		Da maggio 2023 (fattura registrata oltre il 30 aprile 2023)	Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore
	2023 (da registrare entro il 30 aprile 2024 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024 – anno d'imposta 2023)	Gennaio-dicembre 2023	Nella liquidazione IVA del periodo 2023
		Da gennaio 2024 ad aprile 2024	Nella dichiarazione IVA 2024 (anno d'imposta 2023) e annotazione separata nel registro IVA acquisti
		Da maggio 2024 (fattura registrata oltre il termine del 30 aprile 2024)	Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore

(MF/ms)